

- 23
- ser ammeso in Ritiro esibendosi pronto a praticare
ogni rigore di regolare osservanza f. 639
- Epist. 46 Si consiglia d.^{to} religioso a differire l'im-
pegno per esser di poca salute, e che suppli-
sca fabricando per Dio altrove f. 641.
- Epist. 47. Cerca un Chetico di ritirarsi f. 642
- Epist. 48 Si danno al d.^{to} religioso delle speranze d'
esser ammeso in Ritiro f. 642
- Epist. 49. Un Predicatore si sente repentinamente
mosso a trattenersi in Ritiro, e cerca d'esser
ammesso f. 643
- Epist. 50. Si esorta d.^{to} Religioso a pazientare sino ad
altro tempo, che quod differitur non refertur f. 644.
- Epist. 51. Si da conto al Guardiano assente che la fami-
glia non volle provvedersi di Sarme f. 644.
- Epist. 52. Si da conto altrove, che Dio provvide il Convento in
tempi anche penuriosi, e che la famiglia e risolta
a patir penurie f. 645
- Epist. 53. Si injunna al Vicario del Ritiro di far che viva
la famiglia preparata alle penurie che potranno
accadere fol. 646
- Epist. 54. Il Guardiano assente esorta la famiglia al for-
vore, alla limosina, alla povertà fol. 647
- Epist. 55. E rifiutata ma poi accettata per certe cir-
costanze una provvisione di carne mandata in
Consento fol. 650.
- Epist. 56. Sono esortati i frati a non intrapridirsi, e
a stringersi colla croce f. 651.

26.
Epistol. 57. Si cerca di sapere lo stato della famiglia, e si accende al fervore fol. 657
- Epistol. 58. Si da conto che i frati si mantengono nel fervore e che Dio li provvede fol. 656
- Epistol. 59. Obbligo di chi predica. Morie militica, che han da fare i Religiosi f. 657
- Epistol. 60. Morie d'un Religioso. Si gloria a vivere apparcchiati. Si descrive la fame corrente f. 660
- Epistol. 61. Esortazione a portar le croci, e le tribulazioni f. 662
- Epistol. 62. Non s'accetta limosina pecuniaria per fare altro per la predica f. 664
- Epistol. 63. Condanna da tenersi con principianti come son tra di noi i novellamente professi f. 665
- Epistol. 64. Si da ragione perche si molto ripugnanza a quasi sempre d'amerare altri nel riccio. f. 666
- Epistol. 65. Ricusa il Guardiano di portarsi altrove come gli veniva suggerito per servire a Monsig^{ro} di Reggio f. 667
- Epistol. 66. Il Provie obbliga il Guardiano di portarsi in Reggio. f. 669
- Epistol. 67. Si giustifica il Guardiano per le ripugnanze mostrate d'andare in Reggio f. 670
- Epistol. 68. Timore che mostra il S. di non esser amesso da vicino sotto specie di bene f. 671
- Epistol. 69. Difficulta d'accordar cenche ad altri Conventi nel distretto di Comanova f. 673
- Epistol. 70. Si previene un Religioso che replica a volersi ritirare, mostrandogli lo che deve os-

- senzare in vitiro' per tirarsi i suoi conui fol. 673 27
- Epist. 71. Scrye co' Monij' de Meggio di non poterla no.
bidire, non dovendo lasciar il vitiro f. 674
- Epist. 72. Exortationi al fervore, ed alla Oratione f. 676
- Epist. 73. Si sollecita un G. provte di rimandare il Sa-
cerdote andato per la mutazione d'aria f. 678
- Epist. 74. Si consiglia a tornare un sacerdote mutatosi
interinamente a cagione dell'aria, e dell'infermita' f. 680
- Epist. 75. Si approva la risoluzione presa dal medesimo
di non tornare f. 682
- Epist. 76. Si scrya d.° Sacerdote che no' puo' far vitiro f. 682
- Epist. 77. Si scrye un sacerdote per yser ameyso in Vitro f. 683
- Epist. 78. Si da speranza al detto Sacerdote d'yser ameyso f. 683
- Epist. 79. Un chervico cerca di vitirarsi fol. 684
- Epist. 80. Si loda il desiderio di detto religioso di ser-
vire a Dio: e quanto al vitirarsi gli si da speranza f. 684
- Epist. 81. Si procura un chervico mutatosi dal Vitiro cer-
ca di ritornare f. 685
- Epist. 82. Si procura infermorare d.° religioso, e quan-
to al vitirarsi gli si da speranza f. 686
- Epist. 83. Un sacerdote mette mezzo per yser ameyso
in Vitro f. 687
- Epist. 84. Si danno buone speranze al d.° religioso f. 688
- Epist. 85. Si comette d'explorare la volonta' di due
che scrissero volevsi vitirare per yser ameyso f. 688
- Epist. 86. Al vitiro pericola di de Amuggersi: di che
si informa il P. Generale f. 689

- Epist. 87. Il Generale assicura di sua assistenza scrivendo per il mantenimento del Ritiro
- Epist. 88. ~~Esito, avvisato nel Capitolo intorno al Ritiro~~ Dicevne contro il Ritiro
- Epist. 89. Le dicvne contro il Ritiro si pigliano in buona parte cioè per buon segno
- Epist. 90. Si consiglia alcuni di scrivere, avendo cercato di ritirarsi.
- Epist. 91. Si presentano a Superiori i ricorsi fatti da alcuni per ritirarsi
- Epist. 92. Si notifica al Generale che niente contro il Ritiro si fece in Capitolo

Epistola 3.

Si da la soluzione ad un caso, concernente l'usura:
sol di sfocendosi a quattro domande, che si fanno sull' me-
desimo caso.

Preghio

Al Mio Amico M^{re} D. Fr. Equale

Mi comanda V. di V. il mio sentimento circa il seguente caso.

Tizio per l'anticipata paga guadagna il sei per cento in buona fede, credendo ciò lecito, perché comunem. lo vede praticare. Un tanto è proibito un tal negozio dal Monarca, stabilendo però che de' già fatti somiglianti negozi non se n'abbia ragione. Si cerca 1. se il guadagno che fece Tizio fusse stato usurario. 2. se sia tenuto a restituirlo. 3. se gli suffraga la buona fede. 4. e se in virtù almeno del real dispaccio sia dispensato anche nel suo interno dall'obbligo di restituire.

A questo risponde: che il contratto che fece Tizio fu usurario, ed ogni guadagno quindi ricavato debba restituirsi.

zia; Poiche' su il danaro dato in paga o prezzo di qualche compra
[qual'è il danaro dato da tipo] il Compratore non ritiene più ju
alcuno, ne in re, come lo chiamano i Teologi, ne ad rem,
Avendo colla compra fatta interamente alienato il suo danaro;
e solam. ritiene il ju di ricevere a suo tempo la sera, o altra com-
prata merce. Dunque non può senza manifesta ingiustizia vi-
cavar lucro alcuno da tal danaro, come da un danaro non più
suo, ma fatto già per mezzo la compra interam. d'altri.

Finalm. se uno paga anticipatam. cento scudi v. g. per sera:
qualora gli si darà tanta sera, che vaglia cento scudi, egli è
del suo danaro interam. soddisfatto. Come dunque oltre a questo
vuole altro guadagno? Se vuole altro guadagno lo vuole in-
giustamente, perche' ~~per~~ de' cento scudi che diede vuol esser
pagato e soddisfatto due volte l'una colla sera equivalente
a cento scudi, e l'altra co' riscuotere ancora il tanto per cento.

E da tutto questo ne siegue l'obbligo della restituzione;
poiche' se un tal guadagno fu usurario, e offese la giustizia com-
mutativa, bisogna senz'altro restituirsi al Padrone, cioè a colui

71
dal quale fu usurpato ingiustamente.

Ne da tal obbligo girne la buona fede, che si dice essersi data quando si sacramente si neppiana. Non girne dico, perché primieram- tal buona fede era una ignoranza assai colpevole cagionata dall'avarizia, e dalla brama di farsi ricco. Questa brama in un Cristiano è assai biasimevole, perché assai pericolosa, dicendo l'Apotolo: qui volunt divites fieri incidunt in tentationes, et laqueos diaboli, et desideria multa mala, et nociva, quae mergunt homines in interitum, et perditionem; radix enim omnium malorum est cupiditas, et quod quidam experientes evenerunt a fide [1. Tim. 6. 9.] Gran sentenza è questa, che coloro, che si vogliono arricchire inciampano nella tentazione, e nel laqueo del diavolo, e in molti inutili, e nocivi desiderj, quali sommergono gli uomini nella morte eterna, e nella perdizione: essendo la cupidigia radice di tutti i mali, e peccati, per cui giungono alcuni a perder sino la fede, non che il solo rimorso della coscienza. Non è maraviglia dunque se il contrario appetito si reputava leuto, perché la cupidigia metteva terra agli occhi, e faceva travedere, e non conoscere peccaminoso un neppio che si chiamava. contereza delle ingiustizie: per questo venendo originata la buona fede da colpevole ignoranza, non iscrivava nel dinanzi al Tribunale divino, ne bastava a schermire tai neppianti dalle divine vendette, e dal fuoco eterno.

Sia però questo qualunque essere si voglia, e accordato anche
che l'angl.^{ta} buona fede scagiasse dinanzi a Dio da ogni colpa, non
per questo è immune dall'obbligo di restituire chi ha fatto i detti
guadagni. Sarebbe immune è vero, ma salam. finche durasse tal
buona fede; ma se l'Uomo illuminato da Dio, e avvertito
da' Confessori conosce l'ingiustizia de' suoi guadagni, entra al-
tra subito in mala fede: ed è obbligato ancora alla sollecita resti-
tuzione, perchè *res semper clamat ad Dnm.* Il guadagno fatto è
sempre roba d'altri, e la roba sempre cerca il suo Padrone.

Il vantaggio dunque che può prendersi dalla buona fede si è
nel caso nostro, che non è obbligato il Compratore a restituire
se non quello in quo *factus est ditior*, cioè quello in cui ha
miglioramento di condizione.

Intorno poi al real dispaccio, si risponde, che questo ha
di mira il loro eterno, perchè ad evitare i litigi e distur-
bi ordinò il monarca | che Dio guardi | con savia provvidenza
che de' *paysani* negozi non se ne avesse ragione, cioè a dire
ne' Tribunali. Ma non volle col questo significare, che siano di-
sobblicati dinanzi a Dio, ed in coscienza dal restituire coloro, che
più hanno negli anzidetti negozi la roba altrui. Tanto più, che
verrebbero nel nostro caso a patire molti innocenti, cioè coloro
che doveano pagare *indebitam.* il tanto per cento, e a loro spese
verrebbero ad arricchire *indebitam.* i Compratori. Cosa che sarebbe

opposta al ben comune il quale consiste nell'animazione della
giustizia, cioè dall'osservanza della legge divina, e naturale da
cui dipende, come da sorgente, non solo l'eterna, ma anche la
felicità temporale de' Vassalli, che han da promuovere per ufficio
loro i Regnanti.

Questo è il mio sentimento circa al proposto caso, e qual sottopor-
go al giudizio di chi meglio d'iscorre. In tanto gradiscarvi la mia
attenzione, mentre con esibirmi ad altri suoi comandi mi soscrivo.

Epistol. 4.

Si prega chi ha cura di formare gli ordinarij per il regno
d'inserire in essi tre notizie di grande importanza circa l'
ufficio, e mese; acciò che restassero ^{ETIAM DI NOI} ~~nel~~ ^{nel} ~~regno~~ pubblicate.

Reggio 2. Aprile 1761. Al P. Michel-Ang. da Crispiano Sr. Sinaldo

Ho pensato suggerire colla presente alla P. S. R. i seguenti tre dubbj
decisi circa l'ufficio, e mese, affinché si compincesse pubblicarli negli
ordinarij, che distribuir dovrà nel nostro Regno per l'anno venturo:
essendo tutti e tre dubbj di molta importanza: e forse o ignorati, o
non avvertiti, ne badar da molti.

Il primo si è circa l'ufficio di quei Sarni che in qualche Chiesa delle no-
stre Terre o per ragion di reliquia, che quivi si trovassero, o per altro
motivo dovevano ogni anno cioè perpetuamente trasferirsi. Quegli come
avvertono le rubriche particolari del nostro ordine n. 6. devono ca-
lebrarsi nel primo giorno non impedito qual deve esser segnarsi. Caro

in perpetuo come giornata propria: e così non ripresentandosi in quel giorno come santi traslati, devono aver luogo, cioè celebrarsi prima degli altri santi traslati ancorche siano di più alto rito. Quando l'intera officia dice la lodava rubrica, de precepto e ad die in aliquibus locis ita fixè occurrant, ut traslatio alicujus seu aliquorum sit perpetua: tunc prima die proximè non impedita, assignata censetur in perpetuum pro die propria festi traslati respectivè.

Il secondo dubbio è intorno il modicum tempus per celebrare le messe. Questo tempo da vari autori s'estende di troppo, poiché nelle notificazioni del Cardinal Prospero Lambertini poi Bened. XIV. notifi. XV. t. 3. si vede che secondo la mente della S. Congr. il modicum tempus sia infra menses: An in decretis, si legge quovis, de celebratione missarum nisi legesset in sacro promissarum recepto aliorum orerunt missarum celebrandarum, dummodo infra modicum tempus possit omnibus satisfieri, hodie nonnulli Superiorum Regularum pro convenerunt ut in quibus quovis denuo querunt, an dictum modicum tempus celebrandi missarum reputetur tempus duorum, vel trium mensium. S. Congreg. Concil. 17. Jul. 1655. respondit: modicum tempus infra menses: come si vede nel lib. 19. de Decretis alla pag. 497.

L'istesso Lambertini nel t. 2. delle notifi. fol. 45. propone e scioglie l'altro dubbio circa la limosina per le messe. Poiché dopo aver considerata l'opinione di potersi ritenere il sacerdote portione della limosina, quando commette ad altri la celebrazione della messa.

conchiude così: Et che dalla medesima S. Congr. edeja, ed ampliato
anche al caso, in cui il Sacerdote, che ha ricevuta la limosina
maggiore lo manifestasse all'altro, a cui comette a celebrare la
messa: l'quelli desse il suo conyento, ed accettasse il celebrarla con
limosina minore, come spiegano gli accennati anteriori decreti del
1625. rispose la stessa S. Congr. nella Romana elemosyna a 23. Agt.
del 1664: e come si può vedere nel lib. 24. de' decreti alla pag.
245.

Questi tre dubbj o casi, benchè noti come suppongo a molti, è necessa-
rio però pubblicarsi, perchè devono trovarsi anche di coloro, a cui
non sarà pervenuta tal notizia e frattanto sono tutti e tre giu-
sti gravici, e frequenti casi, e potranno, qualor s'ignori il vero
disvolgimento, e decisione, esser cagione che si commettano in mate-
ria sì grave no pochi errori. pregj dunque la P. S. R. che a gloria di
Dio, e bene delle anime facci questa carità di pubblicarli colla
dovuta soluzione: e nel mentre de' denari d'ubbidirla pago a sos-
crivermi caram. la salute e la priega d'orazioni.

Epistola V.

A persuadersi alcuni si dimanda all'anzidetto Ordinariista
se sia stata bene fatta la traslazione in perpetuo di certi
santi, in alcuni giorni non impediti

Reggio 4. Maggio 1762. Al V. M. anzidetto Fr. Egnaldo

Un questa nostra Chiesa dovendosi ogni anno trasferire le feste di

S. Lodovica Albertonia, e di S. Martina per cagione d'un ingiur
religiosa, e per la conyagracione della Chiesa Metropolitana, noi
abbiamo assegnato a detti Santi in perpetuo il primo giorno non
impedito, che ci occorre nel Breviario cioè per S. Lodovica il dì 21.
di Febr. e per S. Martina il dì 25 dell'istesso mese. Ma perche
vi è chi dubita della convenevolezza di tal assegnamento, dicendo
che la B. Lodovica essendo assegnata nel Breviario a 31. Genn.
dovrebbe celebrarsi prima di S. Agata / quale cadeva ne cinque
di Febrajo, e fu perpetuam. trasferita tra di noi alli 6/ e prima
forse d'alti Santi quante volte questi fossero posteriori alla B.
Lodovica, non ostante che dal Breviario il quale non ha riguar-
do a Santi particolari de' Conventi, fossero come giornate proprie
assegnate in qualche giorno prima de' 21. Febrajo. Impercioc-
che dovendosi risolvere prima l'officio particolare / supposto
la parità del rito / che l'universale, come s'ha dalle risposte
della S. Congr. esserivare nel nostro Breviario ove si legge: Of-
ficial particolare dato rito paritate, et solemnitate, prius
resolvendum juxta decreta S. Congr. 1704 &c. ed avendo
anche dove a questo d.^{ta} B. Lodovica l'anzianità rispetto a S.
Agata: ne siegue da ciò, che molti ^{dei} giorni che framezzano tra' 31.
Genn. e 27. Febr. debbano considerarsi riguardo a questo Con-
vento per non impedirli, non ostante che nel Breviario solo

impediti; cioè tutti quei giorni devono considerarsi per non im-
pediti ne quali si fece qualche traslazione in perpetuo di qual-
che santo posteriore alla festa della S. Lodovica, cioè che occor-
reva celebrarsi dopo i 31 di Gen.

Per S. Martina poi si dice, che più tosto dovesse trasferirsi in per-
petuo a' 26 di Febr., perchè il di ~~deve lasciarsi libero~~ 25. de-
ve lasciarsi libero per S. Martia, la cui festa negli anni bise-
stili si celebra a 25. E in oltre non essendo bene, che dovendosi
trasferire in qualche anno S. Martia, come è accaduto nell'anno
corrente, debba in questo Convento celebrarsi non a 25. ma
in altro giorno per dar luogo a S. Martina da noi collocata a 25.
Febrajo.

Or io per procedersi rettam. nella celebrazione de' divini officij, e
non commettersi degli errori, ho stimato pregare V. P. R. acciocchè
colla perizia che professa in queste materie, si compiacca risol-
verci quello dubbio, qual traslazione servirà anche per altri
Conventi ove occorreranno queste traslazioni in perpetui, e dirci
se il di 25. di Febr. debba lasciarsi vacuo, e S. Martina esse-
gnarsi a 26. e se il primo giorno non impedito per simili trasla-
zioni si debba intendere quello, che nel Breviario, o pure Ordina-
rio del Regno è vacuo di festa di 9. lezioni; o pure debba
sconvolgersi, dirò così, il Breviario e investigare quali Santi
furono trasferiti in perpetuo, per vedere se il Santo particolare

Debba aver luogo prima di loro. Compatisca l'incomodo nel
mentre c'è piena forma mi dichiaro.

Epistol. VI.

Risposta agli annessi dubbj affermativa.

Maggio 15. Maggio 1762. Al V. annesso a Fr. Egnaldo.

Perchè mi ritrovo actualm. con una grossa gran flossione negli
occhj, molto patisco nella vista, e perciò non posso dilungarmi
nelle scrivere. Solo le dico, che ha fatto bene, e da Maestro
nell'assegnare i due officj il primo nel dì 21 febr. e il secondo
nel dì 25. Questi ultimo però potrà assegnarlo nel dì 26. febr
e lasciare il dì 25. libero per l'officio di S. Maria, siccome ot-
timamente ha detto nella sua. Tanto le bevo in risposta, e
retto salvandola

Epistola VII.

Altri dubbj si propongono al medesimo circa la traslazione
de' Santi, e la celebratione della messe il dì de' Defuncti

Maggio 14. Ibre 1762. Al V. N. annesso Fr. Egnaldo

Scrive la P. S. N. se torno ad incomodarla perchè a ciò fare mi
costringe parte la mia e parte l'altre necessitate. Favorisca del-
que dirmi se dovendosi trasferire in perpetuo qualche Santo, pos-

sa assegnarsi a tal festa per giorno proprio qualche giorno infra oc-
taval non impedito da altri Santi. A me pare di sì, ancorche il
S. che si trasferisce sia semidoppio, perche non aiene a celebrarsi
infra octaval come era stato, ma come occorre. Tuera volta in
maggior carola desidero il sapere il dñi sentimento.

È dato che il suo sentimento non discordi dal mio, favorisca ag-
giungere, dovessi in conseguenza da noi in questa chiesa / supposto
che in essa per l'ingire reliquias che si eruova del S. Damiano, di cui
suo si fa nel suo giorno l'officio di rito doppio, si deve S. Gesma
celebrare perpetuam. nel primo di non impedito, qual d' non im-
pedito secondo il Kalendario e il 7. d'ebre infra octava di S.
Francisco / perlocchè dice a favorisca aggiungere dovessi da noi
in questa chiesa del L. Nuovo di Reggio celebrare a 7. d'ebre. l'
officio di S. Gesma ancorche semidoppio, perche qui giorno
proprio, e non già l'officio del 7. d'ebri, che ~~stava~~ quest'
anno l'Ordinario ancorche doppio, per esser traslato. E se
mai si mi domanda cosa bisogna tal sua inginuatione, ris-
pondo che bisogna a persuadersi alcuni, che non sanno in-
dursi ne farsi capaci, che qui S. Gesma debba celebrarsi a 7.
ebre, e non già l'Addolarata, per esser quello, e no questa,
stato o sia festa occorrente, e non traslato: e con tal loro in-
capacita potranno fare che si geruanti l'ordine degli divini officij.
Tenga la grazia divina, se nel giorno 2. di ebre possa

celebrarsi l'ufficio di qualche santo doppio traslato. e in caso
che si, se possono per le messe celebrarsi tutte di regule
per farsi in quel giorno la commemorazione de' morti.

Finalm. essendo stati qui alcuni Santi assegnati in perpetuo
a 27. gbre, e 1. Xbre, la priega di rimise ora che certi
giorni non sono più non impediti, essendo stati occupati
nell'ordinario da altri Santi, si devono i nostri trasferire
come a priega fare che far si vorrebbe) e da 27. gbre, e
1. Xbre. trasferiti in perpetuo in altri giorni, per serbare
al possibile l'uniformità coll'ordinario.

Torno a pregarla di scusarmi se le sono stato molesto,
perchè come le dicea dire la mia ignoranza, s'ha da soddis-
fare ancora ad alcuni, che forse per non aver letto e stu-
diato non sanno farsi capaci di certe cose per altro orrie
nellen rubricato e per tal bisogno appunto avrei desiderato
che V. P. R. negli ordinarij che farà vi mettesse la spiega di quel
la rubrica specialm., che parla de' Santi che devono in perpetuo
trasferirsi: perche come può vedersi dalle difficoltà insinuate
a lei R. si conterono valuta degli abachi e forse in vari
Concetti. e salvandola a carissimo costo.

Epistola VIII.

Si propone certi dubii in materia d'ubbidienza:
e si cerca lo scioglimento

Stella

N. N. 24 Marzo 1762. B. N. Sant. a Fr. Squaldo

Essendo passato dal luogo d'oggiato a quel di N. N., mi son
prei molti scrupoli in materia d'ubbidienza quanto è peccato
mortale, o veniale: e non ho potuto aver soluzione di questi miei
dubbi: onde prego la V. S. N. di prendersi un poco d'incomodo
per dilucidare la mia mente intorno alle seguenti difficoltà: pri-
ma, se il Superiore può comandare le Costruzioni, e obbligare che
s'osservassero per precetto. Se il Superiore dica: Tale è tale cosa
non fare perché questa è in mia volontà: se sia ciò precetto. Ormai
se il Superiore semplicemente comanda al suddito senza far precetto,
e senza dire: questa è la mia volontà: se ciò basta ad obbligare
Dipoi se comanda al suddito cose necessarie, come è l'andare alla
cerca. E finalm. quando il suddito è obbligato circa la disubbidien-
za: se arriva ciò ad esser peccato mortale; e per ultimo quando
il suddito ubbidisce al di fuori, ma al di dentro va di mal genio.
Ormai vi prego, se mi si necessita la carta, e riverentem. bacio le
vostre mani.

Epistola IX.

Si dà soluzione a Dubb., dandosi certe regole generali da cui
se conosca quando obbliga il precetto a grave colpa

Reggio 25. Aprile 1762. A B. N. anspicente Fr. Squaldo.

Rispondo di presente alla dillei lettera, perchè finora sono stato
alla predica. Le dico dunque quanto al suo primo dubbio, che
può il Superiore far di precetto le cose contenute nelle Condi-
tuzioni, & perchè quelle servono all'osservanza de' voti si per-
chè tra di noi il voto d'ubbidienza non riconosce altri limiti, che
il peccato. In quanto poi agli altri dubbj è da notare lo che
dice il Mabriso disput. 17. de precept. q. 1. art. 3. n. 26. He-
regula certa, et infallibilis assignari solet in ijs que sunt a
voluntate humana dependent, quod si superior in suis precep-
tis obligare ad mortale intendit, obligat; si autem non inten-
dit sic obligare non obligat. sicche allora soltanto il precetto
del Prelato obbliga al mortale quando egli cos' vuole obbligare
| purchè la materia anco lo comporti. Quindi se voi volete talora
avere dubbio, dimandate al Prelato stesso, e vi verrà fatta sa-
ciamente sapere la sua volontà

Che se senza dimandare a lui volete sapere quando i suoi
Ordini siano precettivi: a questo i Teologi danno le seguenti
regole, cioè, che sarà precetto obbligante al mortale 1. se la
materia è grave cioè necessaria alla salute, come digiunare
in tempo di quarantima, di servire nella gravi necessità degli
infermi &c. 2. se l'ordine del Prelato sia con materie con-

esso i trasgressori pena grave, come se si comanda alcuna cosa
sotto pena di scomunica, di carcere, vergogna &c. 3. Se le parole
del Prelato con cui esprime il precetto sono gravi, comando in
virtù di: *Obbedienza*, o sotto pena dello sdegno divino &c. 4. Se l'
intenzione del Prelato si è obbligare a grave colpa: quale intenzio-
ne sia manifestata sufficientem. a sudditi o con segni, o con
parole, o in qualunque altro modo. In questi casi il precetto obbli-
ga a grave colpa: fuor di questi casi l'ordine del superiore non è
vero precetto, ne obbliga a colpa grave. Così il Matrimonio nel Inoga-
cio. *Modus autem cognoscendi quando aliquis dicitur precipere et
ut necessarium simpliciter ad subditum ex 4. presentium capitulorum re-
gula potest regulariter legendo, ut passim sumuntur advertunt
scilicet ex materia que precipitur si est gravis, ex pena sub qua
precipitur si est gravis, ex verbis sub quibus precipitur si
denotant obligationem, et ex intentione precipientis, quia intendit
sub gravi precipere.* A questo s'aggiunge lo che dice il nostro
S. Luigi parigino nel c. 10. della Regola. ecco le sue parole: *Il costume
della nostra Religione è, che giamai gli ordini de' superiori non obbli-
ghino a peccato mortale, se non allorché dicono: Io vi comando. O
vero: Io vi ordino per S. Obbedienza. O vero: Io vi obbligo, o: Io
intendo che siate obbligato, o altre simili maniere di parlare.
Ma quando i nostri Superiori dicono: Fate quello: Io voglio che
lo facciate, o altre simili maniere d'esprimersi, non essentio questo*

54
che precetto l'argomenta grave, quello non obbliga, che a peccato veniale.

Supponda una tal dottrina potersi or da voi stesso sciogliere i dubii, che avere proposti. Al secondo caso proposto si è qualora il Superiore dica: Questa è la mia volontà, un tal parlare non par che importi precetto (se altrimenti non si congettura dalle circostanze, e dall'indole del Prelato), perché ogni cosa che vuole il Superiore, ella è sua volontà, e frattanto ogni cosa è voluta sotto precetto: con che resta sciolto il terzo dubbio, che il semplice ordinare come fa il Superiore, non sia precetto. Al quarto dubbio, se la materia è grave l'ordine del Superiore sarà facilm. precetto: ma non sempre sarà: onde bisogna dalle circostanze, ed indole del Prelato vedere se alla materia grave v.g. non andar a cavallo, non ricever danari &c. abbia voluto aggiungere novo obbligo d'ubbidienza.

In quanto poi alle disobbedienze abituali anche in materia leve anche possono costituire il delittoso in istato di peccato mortale allora quando per quelle non tende più a perfezione, o da grave scandalo agli altri, o è di grave disturbo alla Religione, a Prelati &c. Al sesto finalm. si dice, che il suddito ubbidendo contro genio, può peccare, e può meritare. Merita se quel mal genio è nel suo senso, e colla volontà lo vince, e lo ribatte.

pecca poi se è conveniente. con quello però, che pecca gravemente se totalm. ripugna col suo interno, se non s'è soggessa al Superiore, che in apparenza, e per rispetto umano: se poi a senso non arriva allora